

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SCOSSE" (Soluzioni COmunicative, Studi, Servizi Editoriali)

Art. 1 - Denominazione

È costituita ai sensi e per gli effetti della Legge 383/2000 un Associazione di promozione sociale denominata:

"SCOSSE"

Soluzioni COmunicative, Studi, Servizi Editoriali

che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Roma.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

È consentita l'istituzione di sedi secondarie e di sedi territoriali in Italia e all'estero che, uniformandosi alle finalità espresse nel presente Statuto potranno dotarsi di proprie regole di funzionamento e potranno accedere a bandi, finanziamenti e progetti locali in modo autonomo. È consentita l'affiliazione a Scosse da parte di associazioni autonome ma a questa collegate.

Art. 3 - Scopo

Scosse è un'Associazione senza scopo di lucro, neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, ispirata ai principi della democrazia e dell'uguaglianza. Ripudia ogni forma di violenza e di discriminazione, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà, cultura e inclusione sociale.

L'associazione si propone l'obiettivo di contribuire alla costruzione di uno spazio pubblico aperto, in cui le pluralità siano valorizzate come risorsa e opportunità, partecipato, in cui i processi decisionali siano condivisi, europeo, in cui l'orizzonte comunitario, le opportunità europee e le occasioni di scambio e lavoro internazionale siano valorizzate, informato, in cui sia garantito l'effettivo accesso dei cittadini all'informazione di pubblica utilità.

L'associazione si propone altresì di promuovere le arti, la cultura e i diritti dei giovani, la partecipazione giovanile e la cittadinanza attiva; di valorizzare le differenze di genere e di orientamento sessuale, di facilitare il dialogo intergenerazionale e i processi di empowerment dei soggetti vulnerabili, diversamente abili o svantaggiati, delle comunità ROM o di altre comunità straniere discriminate.

Scosse ha l'obiettivo di realizzare attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, ricerca in iniziative pubbliche, nelle scuole, nelle imprese, nelle istituzioni e nelle università rivolte alla promozione delle pari opportunità, della tutela dell'infanzia, dei diritti nel lavoro, dell'accoglienza di chi viene comunemente inteso "diverso"; di facilitare il dialogo interculturale e l'apprendimento della lingua italiana anche con corsi di lingua italiana L2 e di laboratori didattici nel contesto scolastico ed extrascolastico; di sostenere e diffondere la produzione artistica indipendente, l'autoformazione, il consumo critico, il risparmio energetico, la riconversione ecologica; di assistere

e facilitare la rigenerazione degli spazi in dismissione attraverso pratiche di partecipazione e trasparenza; di valorizzare gli scambi non monetari e le forme di baratto, il mercato contadino e biologico; di impegnarsi nella lotta alle mafie, alla violenza contro le donne, al bullismo, alla tratta di esseri umani, al gioco d'azzardo e a ogni fenomeno che lede la dignità degli esseri umani.

Propone azioni di tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, di contrasto alla precarietà e al lavoro nero, in favore della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, dell'occupazione giovanile e delle donne. Supporta la formazione di nuove forme di welfare e di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Favorisce la crescita della cultura dell'auto-reddito, del lavoro autonomo, delle pratiche mutualistiche, dell'economia sociale e delle reti di auto-aiuto. In conformità a queste finalità si prefigge di partecipare, ideare e realizzare progetti di lavoro condiviso e spazi di coworking.

Scosse si propone di raggiungere gli obiettivi statutari attraverso la progettazione e realizzazione di:

- attività comunicative, campagne di sensibilizzazione ;
- eventi culturali, manifestazioni artistiche, musicali e di sport popolare, festival, iniziative per l'infanzia, per i giovani, per la terza età e per l'incontro intergenerazionale;
- ricerche, studi, inchieste e altri testi scritti;
- seminari, convegni, workshop, lezioni, attività di formazione anche nelle scuole e di aggiornamento professionali, programmi d'apprendimento anche a distanza;
- attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione rivolte al personale delle amministrazioni pubbliche e ai contesti istituzionali;
- pubblicazioni, traduzioni, editoria e bibliografia.

Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà inoltre istituire attività di sostegno, supporto e collaborazione ad altri soggetti collettivi, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati e ad altre organizzazioni, comitati, a soggetti privati o singoli cittadini, contraendo obbligazioni, stipulando accordi, convenzioni o protocolli d'intesa.

L'Associazione può ottenere finanziamenti da Enti pubblici e privati per la realizzazione dei suoi scopi sociali. Può svolgere tutte le attività che ritiene necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità, ivi compresa la partecipazione ad altre associazioni o altre forme di aggregazione.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle Leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Art. 7 – Mezzi finanziari e proventi da attività complementari e strumentali

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può:

- gestire la somministrazione di alimenti e bevande e spacci riservati ai soci;
- somministrare alimenti e bevande in caso di manifestazioni;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- attuare iniziative per la promozione e la vendita di materiale inerente agli scopi sociali e in generale ogni attività compatibile con il raggiungimento degli scopi sociali, anche di natura commerciale
- proporsi come struttura di sostegno per associazioni, enti pubblici o privati, che perseguano fini che coincidono con gli scopi ed i principi sociali;
- intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- quote e contributi degli aderenti e dei privati;
- contributi, sottoscrizioni, eredità, donazioni e legati, lasciti testamentari con beneficio di inventario di privati, enti e associati;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da finanziamenti e convenzioni;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate alla raccolta di fondi, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

In casi particolari l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Nell'ambito delle attività svolte può essere inoltre riconosciuto un rimborso spese.

Si può prevedere un fondo di riserva del bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

Art. 8 Adesione

L'adesione all'Associazione è libera e aperta a tutte e tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali nonché le norme statutarie.

Possono essere soci le associazioni locali, comitati di cittadini, circoli e strutture di base di associazioni nazionali e movimenti, le realtà produttive e gli enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tutti i soci, una domanda di adesione che dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che ne valuterà l'ammissione. I soggetti collettivi dovranno allegare alla domanda tutti i documenti ritenuti necessari dai richiedenti per e l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante nelle assemblee.

Art. 9 – Associati

L'Associazione è composta da Socie e Soci Ordinari, da Socie e Soci Sostenitori, da Socie e Soci Onorari. Sono Soci Ordinari i sottoscrittori del presente atto costitutivo e tutte le persone fisiche maggiorenni che svolgono con continuità attività sociali. È espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo medesimo e ai diritti ed agli obblighi che ne derivano.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta con:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, di eventuali regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) indicazione di un indirizzo e-mail o altro mezzo dove ricevere le comunicazioni sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda.

Art. 10 - Diritti e doveri degli Associati

Tutti i Soci hanno il diritto/dovere di elettorato attivo e passivo nell'Assemblea degli Associati ed il diritto di voto nelle stesse.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- a) versare la quota associativa annuale, che sarà determinata dal Consiglio Direttivo;
- b) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) di partecipare all'attività associativa.

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle iniziative e frequentare la sede sociale.

Le Socie e i Soci Sostenitori ed Onorari godono di diritti di assistenza e di informazione sulle attività dell'associazione.

Art. 11 - Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato o di Associata si perde per recesso, esclusione, morte o -scioglimento dell'ente.

Il diritto di recesso dall'Associazione può sempre essere esercitato dall'Associato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente del Consiglio Direttivo. L'effetto del recesso decorre dal momento della sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, su mozione presentata al Presidente del Consiglio Direttivo, nei confronti della Socia o del Socio Ordinario che si sia reso insolvente nei confronti dell'Associazione, oppure si sia reso responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell'Associazione e/o di singoli Associati gravi danni e rilevanti pregiudizi, violando anche uno solo di questi obblighi:

- a) l'osservanza dello Statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) il mantenimento di un comportamento tale da non ledere o pregiudicare, anche indirettamente, le attività o l'immagine dell'Associazione;

c) la regolare partecipazione alla vita dell'associazione;

Il Consiglio Direttivo dovrà comunicare al Socio escluso, i motivi dell'esclusione. Il Socio avrà diritto di ricorrere avverso la decisione di esclusione, chiedendo all'assemblea dei soci di essere ascoltato al fine di poter esprimere liberamente la propria difesa. L'esclusione del Socio comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati. L'esclusione diventa operante negli stessi termini indicati per il recesso.

Art. 12 – Organi sociali

Il principale organo dell'Associazione è l'Assemblea degli Associati e delle Associate.

Sono, altresì, organi sociali elettivi: il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente, il Collegio sindacale o il Revisore dei Conti e il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

I componenti degli organi dell'Associazione e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili.

Art. 13 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione via posta, e.mail o avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio nazionale), l'ora e la data della prima e della seconda convocazione, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta dal Consiglio Direttivo e da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno, in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli Associati con diritto di voto e presenti tutti i Consiglieri.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo del Presidente del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale o del Revisore dei Conti;
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti legittimamente al suo esame;
- designare i rappresentanti dell'Associazione
- approvare le modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione del patrimonio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, in via preliminare il Vice Presidente o dall'associato/a più anziano.

Art. 15 - Validità assembleare

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

È possibile partecipare all'Assemblea, anche per via telematica attraverso videoconferenze.

L'Assemblea è detta straordinaria, quando delibera in merito a:

- modificazioni dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione del patrimonio;

è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta, ed esclusione delle deleghe, della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del suo patrimonio.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per la votazione si procederà normalmente con il metodo del consenso, all'occorrenza con il sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i Soci in regola con il versamento della quota annua. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

L'Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio, tranne che da un consigliere, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni Associato delegato non può rappresentare più di due Associati.

L'Assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto sul Libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea che ne nomina contestualmente anche il Presidente ed il Tesoriere; nel proprio ambito il Consiglio Direttivo stesso, su proposta del Presidente, nomina il Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associandi;
- approvare la bozza di rendiconto preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere e da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date dell'Assemblea.
- predisporre gli atti ed i programmi da sottoporre all'Assemblea;
- definire i singoli progetti dell'Associazione e promuovere la costituzione di gruppi di lavoro;
- vagliare le richieste di finanziamento dei progetti e individuare la forma proposta di finanziamento da indirizzare agli Enti competenti;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, anche istituendo rapporti di credito o finanziari;
- predisporre le campagne di sottoscrizione e, in generale, occuparsi dell'aspetto della comunicazione esterna al fine di veicolare e tutelare l'immagine dell'Associazione;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati.

La convocazione è fatta a mezzo telefonico o per posta elettronica, da spedirsi a non meno di cinque giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo, in modo che i Consiglieri ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei Consiglieri, senza formalità. I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti questioni che li riguardano personalmente. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, quando ciò sia richiesto da almeno 2/3 dei Consiglieri.

Art. 17 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare un Consigliere, questo sarà provvisoriamente surrogato dai consiglieri rimanenti che provvederanno, entro il termine di tre mesi, alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o il Presidente.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza dello Statuto e dei regolamenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente cura i rapporti dell'Associazione nei confronti dei mass-media e ne è il portavoce.

Adempie in maniera, assolutamente super-partes, a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto spettandogli in particolare:

- curare la predisposizione delle relazioni programmatiche da sottoporre agli Consiglio Direttivo ed all'Assemblea;
- convocare, fissandone l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- presiedere il Consiglio Direttivo;
- presiedere l'Assemblea;
- firmare gli atti ufficiali dell'Associazione;
- sovrintendere al corretto funzionamento delle varie strutture associative;
- accertare che si operi in conformità degli interessi dell'Associazione.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al Vice-Presidente.

Art. 19 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato della conservazione e sulla tenuta dei documenti contabili e dei libri dell'Associazione.

Sono inoltre compiti del tesoriere: redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Collegio Sindacale o Revisore dei Conti

Il Collegio Sindacale o in suo luogo, il Revisore dei Conti, se obbligati per legge o se comunque nominati, esercitano il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione, riscontra, controfirmandoli, l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi. Ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 22 - Bilancio

Il tesoriere redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo per la successiva presentazione e all'approvazione assembleare.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati ed ai sensi di legge.

Il rendiconto deve essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 23 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Quote

Ogni Associato versa una quota annuale nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione e di cui al rendiconto di previsione. L'ammontare della quota sarà determinato dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea. In ogni caso la quota sociale versata non è rimborsabile.

Art. 25 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione, nel perseguimento dei fini e degli scopi sociali, si avvale prevalentemente del lavoro volontario dei propri associati, tuttavia, in casi di particolari necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni, nonché assumere lavoratori dipendenti, tutto ciò anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 26 – Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazione di promozione sociale.